

LA DETERMINAZIONE DELL'ONORARIO DEL CTU: UN'IMPRESA IMPOSSIBILE?

SOMMARIO: 1. Premessa – 2. La determinazione delle spettanze 2.1 L'onorario: computo dell'onorario variabile a percentuale – individuazione del valore di riferimento – materia di riferimento – pluralità di quesiti o oggetti – limite massimo – fattori di aumento/diminuzione – incarico collegiale – onorario a tempo) 2.2 Indennità e spese di viaggio 2.3 Le spese. – 3. Il programma di calcolo degli onorari

1. Premessa

I riferimenti normativi da considerare nella determinazione dell'onorario spettante all'ausiliario del giudice¹ sono essenzialmente due: il d.P.R. n. 115 del 30/5/02, che disciplina i criteri generali di liquidazione dei compensi per l'attività svolta, ed il d.m. 30/5/02, che fissa puntualmente la misura degli onorari.

La normativa in parola ha riunito e coordinato le norme sulle voci e procedure di spesa dei procedimenti giurisdizionali, prima contenute principalmente nella legge n. 319 dell'8/7/80, fornendo un quadro di riferimento unitario per la materia. L'esperienza accumulata negli anni, tuttavia, ha evidenziato come al momento di richiedere le proprie spettanze il CTU possa spesso trovarsi in difficoltà, incerto sull'indicazione del valore della controversia, sulle spese da inserire, sulle modalità stesse di calcolo dell'onorario. Come si vedrà, alcuni di questi problemi potrebbero essere risolti già in fase di definizione del Quesito, mentre per altri la conoscenza degli orientamenti giurisprudenziali può certamente aiutare.

Non va sottaciuto, inoltre, come talvolta l'insufficiente padronanza della normativa impedisca di formulare un onorario che dia adeguato riconoscimento all'impegno profuso nello svolgimento dell'incarico. Collegata a quest'aspetto c'è poi l'annosa questione della necessaria riduzione della forbice tra i compensi dei consulenti e le tariffe professionali, oggetto di pronunciamenti contrastanti da parte della giurisprudenza di merito e di legittimità.

¹ “Ausiliario del giudice è il perito, il consulente tecnico, l'interprete, il traduttore e qualunque altro soggetto competente, in una determinata arte o professione o comunque idoneo al compimento di atti, che il magistrato o il funzionario addetto all'ufficio può nominare a norma di legge.” (Art. 3, comma 1, lett. n) del d.P.R. n. 115/02)

Nel seguito si cercherà di fornire un quadro sintetico della normativa, con particolare riferimento alla materia bancaria e finanziaria, corredato da esempi e considerazioni, frutto della decennale esperienza nel merito.

2. La determinazione delle spettanze

L'art. 49, comma 1, del d.P.R. 115/02 recita: *“Agli ausiliari del magistrato spettano l'onorario, l'indennità di viaggio e di soggiorno, le spese di viaggio e il rimborso delle spese sostenute per l'adempimento dell'incarico”*.

Si possono pertanto distinguere tre componenti: l'onorario, che costituisce il corrispettivo in senso stretto dovuto all'ausiliario per l'attività espletata, il rimborso legato alle spese di trasferta e quello, residuale, legato a tutte le altre spese sostenute nel corso dell'espletamento dell'incarico.

2.1 L'onorario

L'onorario può essere variabile oppure a tempo², ed è comprensivo *“della relazione sui risultati dell'incarico espletato, della partecipazione alle udienze e di ogni altra attività concernente i quesiti”*³.

Per quanto riguarda le consulenze in materia bancaria o finanziaria, l'onorario non è stabilito in maniera diretta, ma consiste nella percentuale di un valore di riferimento ricavabile dagli atti di causa (onorario variabile a percentuale). L'applicazione dell'onorario a tempo è invece residuale, ricorrendo solo nel caso in cui non si riesca a determinare correttamente l'onorario variabile.

Computo dell'onorario variabile a percentuale

In tema amministrativo, contabile e fiscale, cui per interpretazione analogica viene ricondotta gran parte delle vertenze in materia bancaria e finanziaria, l'art. 2 delle Tabelle

² L'art. 49 d.P.R. 115/02 prevede anche la possibilità di onorari fissi, ma le tabelle allegate al d.m. 30/5/02 limitano tale modalità di liquidazione a 4 categorie di prestazioni, considerate tipiche, riferite unicamente alla materia medico-legale.

³ Art. 29, allegato al d.m. 30/5/02.

allegate al d.m. 30/5/02 prevede i seguenti scaglioni con le relative percentuali minime e massime, specificando che in ogni caso il compenso non può essere inferiore ad € 145,12:

Materia ammin., contabile e fiscale (art.2, d.m. 30/6/02)		
scaglione	% minima	% massima
fino ad € 5.164,57	4,6896%	9,3951%
€ 5.164,57 - € 10.329,14	3,7580%	7,5160%
€ 10.329,15 - € 25.822,84	2,8106%	5,6370%
€ 25.822,85 - € 51.645,69	2,3527%	4,6896%
€ 51.645,70 - € 103.291,38	1,8790%	3,7580%
€ 103.291,39 - € 258.228,45	0,9316%	1,8790%
fino e non oltre € 516.456,90	0,4737%	0,9474%

Un esempio può essere utile per chiarire come determinare concretamente l'onorario a partire dalla Tabella precedente. Prescindendo per il momento dall'individuazione del valore di riferimento, ipotizziamo che questo sia pari ad € 45.000. In tal caso, l'intervallo tra i compensi minimi e massimi ottenibili si determina suddividendo in scaglioni l'importo di riferimento e applicando ad ogni scaglione i due coefficienti percentuali relativi, come di seguito indicato:

Valore di riferimento € 45.000 - Base di calcolo: d.m. 30/5/02, art.2								
Valore diviso per scaglioni	scaglioni		Valore minimo			Valore massimo		
	da	a	%	Importo	Montante	%	Importo	Montante
5.164,57	-	5.164,57	4,69%	242,20	242,20	9,40%	485,22	485,22
5.164,56	5.164,58	10.329,14	3,76%	194,08	436,28	7,52%	388,17	873,38
15.493,69	10.329,15	25.822,84	2,81%	435,47	871,75	5,64%	873,38	1.746,76
19.177,18	25.822,85	51.645,69	2,35%	451,18	1.322,93	4,69%	899,33	2.646,10
	51.645,70	103.291,38	1,88%			3,76%		
	103.291,39	258.228,45	0,93%			1,88%		
	258.228,46	516.456,90	0,47%			0,95%		

Al momento della presentazione dell'onorario spetta al consulente indicare, all'interno dell'intervallo così individuato (€ 1.323 - € 2.646), un importo ritenuto congruo all'opera prestata, rimettendo comunque al giudice la decisione finale, tenuto conto *“delle difficoltà, della completezza e del pregio della prestazione fornita”*.

Individuazione del valore di riferimento

Veniamo ora all'individuazione del parametro di riferimento, al quale applicare i predetti scaglioni.

Il decreto ministeriale⁴ fa riferimento, per le perizie, al “*valore del bene o di altra utilità oggetto dell’accertamento*”, mentre indica il “*valore della controversia*” nel caso di consulenze tecniche⁵. Mentre la prima fattispecie non dà adito a dubbi, la Cassazione è dovuta intervenire per chiarire cosa debba intendersi per valore della controversia, stabilendo che il valore della causa non si identifica col valore della res oggetto dell’accertamento da parte del consulente, ma col valore della domanda, ai sensi dell’art. 10 c.p.c.⁶ (Cass. Civ., Sez. Lav., sent. n. 3687 del 9/4/98, Rif. 1).

Materia di riferimento: il principio di unitarietà dell’incarico

Oltre al valore di riferimento, è necessario individuare anche la corretta natura della prestazione effettuata e la voce corrispondente nelle Tabelle allegate al d.m. 30/5/02. A tal fine rileva esclusivamente la natura dell’accertamento richiesto dal magistrato, fissato nel Quesito, e non il tipo di indagini o operazioni necessarie per soddisfarlo⁷.

In più, vale il principio di unitarietà dell’incarico, secondo cui le prestazioni strumentali a quella principale, anche quando di natura diversa, non sono retribuibili. Esempio è il caso in cui sia rimessa al consulente anche la rivalutazione della somma accertata: sebbene tale operazione goda di specifica previsione di onorario nelle Tabelle allegate al d.m. 30/5/02, la giurisprudenza più volte si è opposta ad una separata liquidazione. Bisogna sottolineare che, comunque, l’esistenza di attività strumentali di notevole complessità può essere considerata ai fini della liquidazione dell’onorario variabile nel massimo consentito, o addirittura per richiederne il raddoppio.

⁴ “Per la determinazione degli onorari a percentuale si ha riguardo per la perizia al valore del bene o di altra utilità oggetto dell’accertamento determinato sulla base di elementi obiettivi risultanti dagli atti del processo e per la consulenza tecnica al valore della controversia; se non è possibile applicare i criteri predetti gli onorari sono commisurati al tempo ritenuto necessario allo svolgimento dell’incarico e sono determinati in base alle vacanze.” (art. 1 d.m. 30/5/02).

⁵ La distinzione tra perizie e consulenze è fonte di incertezza interpretativa. Parte della dottrina ritiene che il termine perizia attenga all’ambito penale mentre il termine consulenza sia riferibile al processo civile: questa interpretazione, che trae spunto dal fatto che il termine “perito” non è utilizzato nel codice di procedura civile, non sembra tuttavia la più corretta. Appare preferibile considerare come *perizie* quegli interventi in ausilio del magistrato che siano volti a quantificare od accertare un determinato importo, come *consulenze* quegli interventi in cui si è chiamati ad esprimere meramente un’opinione, sia pur fondata sulle proprie competenze tecniche. Così, ad esempio, nel caso di accertamento della sussistenza di interessi ultralegali e anatocistici in un rapporto di c/c bancario, l’incarico conferito dal giudice configura una perizia e non una consulenza: si dovrà pertanto considerare come valore di riferimento l’ammontare totale delle competenze che si va ad esaminare (“*valore dell’utilità oggetto dell’accertamento*”) e non l’importo richiesto dall’attore (valore della domanda).

⁶ Cass. civ., Sez. II, 1/3/95 n. 2338.

⁷ Cass. civ., Sez. I, 23/1/93 n. 601.

Resta ferma la possibilità, qualora tra le prestazioni effettuate non esista alcun nesso di strumentalità, che venga riconosciuto il diritto a compensi autonomi, sempre che l'accertamento richiesto sia riconducibile ad entrambe le fattispecie.

Pluralità di quesiti (riguardanti lo stesso oggetto) o di oggetti

Il summenzionato principio di unitarietà dell'incarico non consente al magistrato di liquidare tanti compensi quanti siano i quesiti posti sul medesimo oggetto: ad esempio, è da considerarsi unitario l'incarico che richiede, per un singolo conto corrente, di verificare la rispondenza degli addebiti effettuati dalla Banca alle previsioni contrattuali, l'eventuale addebito di interessi anatocistici e il rispetto delle soglie d'usura.

Analogamente, il quesito che rientri nella stessa voce di Tabella per una pluralità di oggetti configura incarico unico: è il caso, ad esempio, dell'accertamento del rispetto della soglia d'usura per più rapporti di finanziamento. In questo caso, però, il valore di riferimento per il calcolo dell'onorario è la somma dei valori accertati: ciò può condurre al superamento del limite massimo previsto dalle Tabelle ministeriali, con minor riconoscimento economico per il consulente rispetto al caso di onorari separati. La giurisprudenza di legittimità ha tuttavia iniziato a prestare una maggiore attenzione all'opera degli ausiliari del giudice, interpretando in maniera più flessibile il dettato normativo. La Cassazione nella sentenza n. 5608 del 17/4/01, così si è espressa:

“a) nel caso in cui gli accertamenti hanno caratteristiche uguali o analoghe, che richiedono operazioni ripetitive, il valore di riferimento è dato dal cumulo dei vari accertamenti;

b) nel caso in cui gli accertamenti sono molto diversi tra loro, i compensi devono essere calcolati sul singolo accertamento e sommati tra di loro.”.

In altra occasione ha affermato, in materia di bilancio, che devono essere liquidati autonomamente gli accertamenti aventi ad oggetto bilanci di società diverse o riferiti a diverse annualità⁸.

Limite massimo dell'onorario

Tutte le ipotesi di onorario a percentuale, tra cui quella sintetizzata nella precedente Tabella, prevedono uno scaglione massimo di valore, accompagnato dall'indicazione “*fino*

⁸ Cass. civ., Sez. I, 8/9/92 n.10299.

e non oltre”. Tale previsione acuisce la differenza tra i compensi dei consulenti del giudice e quelli dei consulenti di parte, basati sulle tariffe professionali.

Al riguardo si registra una notevole discrasia tra la giurisprudenza di merito e quella di legittimità. La prima tende a consentire il superamento del limite massimo mediante l'applicazione di criteri diversi: talvolta sono stati ritenuti applicabili, per i valori in eccesso, i coefficienti dell'ultimo scaglione, talvolta le stesse tariffe professionali. In alcuni casi è stata riconosciuta un'integrazione commisurata al tempo, in altri l'entità degli importi in esame ha permesso al magistrato di riconoscere l'eccezionale importanza dell'incarico, tale da giustificare il raddoppio delle spettanze.

Si riporta al riguardo un'importante orientamento del Tribunale di Milano, risalente all'11/5/00: *“poiché il limite massimo di lire un miliardo appare, dato il tempo trascorso dall'approvazione delle tabelle, ormai inadeguato in relazione all'effettivo valore delle controversie, che non può non essere considerato anche in sede di liquidazione dei consulenti, è orientamento di questo Tribunale applicare, per importi superiori al miliardo, l'ultimo scaglione progressivo della relativa voce tabellare”*.

Diversamente, la Cassazione ha sempre espresso avviso opposto, adducendo a giustificazione il ruolo di munus publicum ricoperto dal consulente del giudice (Cassazione civile, Sez. II, sent. n. 12811 del 18/12/97, Rif. 2): ha spesso ribadito la non necessaria corrispondenza tra il valore della controversia e l'importanza dell'opera dell'ausiliario ed ha escluso la possibilità di superare il tetto imposto dalle Tabelle sostituendo o integrando l'onorario con quello a tempo⁹. In linea generale, poi, ha monoliticamente ribadito il principio per cui la natura pubblicistica dell'incarico esclude il rinvio alle Tariffe Professionali.

Fattori di aumento/diminuzione dell'onorario

Per quanto concerne gli onorari variabili, la normativa assegna al magistrato, oltre al potere discrezionale all'interno della forbice individuata grazie ai coefficienti ministeriali, l'ulteriore possibilità di variare l'onorario in aumento o in diminuzione nei seguenti casi¹⁰:

- a) aumento fino al 100% per *“prestazioni di eccezionale importanza, complessità e difficoltà”*¹¹;

⁹ Cass. civ., Sez. I, 21/11/96 n. 10277.

¹⁰ Art. 52, d.P.R. 115/02.

¹¹ La Cassazione si era già espressa in merito alla stessa disposizione, contenuta nell'art. 5 l. 319/80, con sentenza n. 9761 del 8/10/97: *“costituiscono prestazioni eccezionali quelle prestazioni che, pur non*

- b) aumento fino al 20% *“se il magistrato dichiara l’urgenza dell’adempimento con decreto motivato”*;
- c) riduzione del 25% in caso di ingiustificato ritardo nel completamento della prestazione, ovvero nel deposito della relazione.

Il giudizio sull’eccezionalità dell’incarico è rimesso al giudice, che spesso utilizza quest’istituto in funzione correttiva delle limitazioni imposte ai compensi: qualora il consulente ritenga ricorrano i presupposti per il raddoppio, è comunque consigliabile che li evidenzi in sede di richiesta di liquidazione.

È bene ricordare come l’aumento del compenso sia facoltativo, mentre la riduzione in caso di ritardo sia obbligatoria, quando non vi sia una richiesta di proroga tempestivamente avanzata dal consulente ed accettata dal magistrato. Tuttavia è stato precisato che il magistrato può accertare l’esistenza di fatti sopravvenuti e non imputabili all’ausiliario in sede di liquidazione, anche in assenza di una richiesta di proroga.

Va in ogni caso ricordato un favorevole orientamento giurisprudenziale, che ha stabilito che la decurtazione per il ritardo è compatibile con le previsioni di aumento dell’onorario previste dall’ordinamento: il carattere sanzionatorio della norma non è infatti in conflitto con il giudizio di complessità¹².

Incarico collegiale

L’art. 53 del d.P.R. n. 115/02, riprendendo integralmente quanto disposto dalla precedente legge 319/80, stabilisce che *“quando l’incarico è stato conferito ad un collegio di ausiliari il compenso globale è determinato sulla base di quanto spettante al singolo aumentato del quaranta per cento per ciascuno degli altri componenti il collegio, a meno che il magistrato dispone che ognuno degli incaricati deve svolgere personalmente e per intero l’incarico affidatogli.”*

Consolidata giurisprudenza di legittimità ha precisato i seguenti punti:

- a) in caso di nomina di più periti la collegialità dell’incarico è la regola, mentre la singolarità deve risultare espressamente dall’incarico, né è sufficiente in tal senso l’autorizzazione del magistrato ad operare autonomamente¹³ (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 2371 del 9/3/88, Rif. 3);

presentando aspetti di unicità o quanto meno di assoluta rarità, risultino comunque avere impiegato l’ausiliare in misura notevolmente massiva, per importanza tecnico scientifica, complessità e difficoltà”.

¹² Cass. civ., Sez. I, 8/3/95 n. 2669.

¹³ La singolarità non può nemmeno essere desunta ex-post dal fatto che ciascun consulente abbia portato a termine completamente e autonomamente l’incarico (Cass. civ., sez II, 9/7/94, n. 6500).

- b) il computo del 40% va effettuato sull'onorario "finale", maggiorato o diminuito in base alle previsioni di legge prima esposte;
- c) il compenso così determinato è liquidato in un'unica soluzione e ripartito in parti uguali, indipendentemente dalla eventuale minor partecipazione alle operazioni peritali da parte di uno o più consulenti;
- d) le spese devono essere invece liquidate separatamente¹⁴.

Onorario a tempo

La liquidazione dell'onorario a tempo deve essere commisurata al tempo astrattamente necessario per portare a termine l'incarico, misurato in "vacazioni". Ogni vacanza corrisponde a due ore di lavoro: il compenso si calcola quindi moltiplicando il numero di vacanze (non più di quattro per giorno lavorativo) per il valore delle stesse, fissato dall'art. 1 d.m. 30/5/02 in € 14,68 per la prima ed € 8,15 per ognuna delle successive.

Il legislatore, come già anticipato, ha previsto questa modalità di pagamento solo nel caso in cui non sia possibile determinare un onorario a percentuale. Per impedire che si trasformasse in un modo per "gonfiare" i compensi, ha rimesso alla personale responsabilità del giudice il calcolo rigoroso del numero di vacanze "*strettamente necessarie*" per l'espletamento dell'incarico, "*indipendentemente dal termine assegnato per il deposito della relazione*"¹⁵. Rimane comunque possibile il raddoppio in caso di eccezionale importanza, complessità e difficoltà, oltre che nel caso di urgenza, ovvero se il termine fissato per le operazioni è inferiore ai 5 giorni (aumento della metà se inferiore ai 15 giorni). In caso di ingiustificato ritardo nel deposito della relazione, non vanno computate vacanze per il periodo successivo alla scadenza non rispettata.

2.2 Indennità e spese di viaggio

Tali spettanze hanno lo scopo di compensare l'ausiliario del maggior disagio nell'esecuzione della prestazione e di risarcirlo delle maggiori spese sostenute lavorando fuori dalla ordinaria sede di servizio. Il concetto di sede di servizio o residenza¹⁶ non deve

¹⁴ Cass. civ., sez. I, 8/3/95 n. 2699.

¹⁵ Art. 4, l. 319/80, espressamente richiamato dal d.P.R. 115/02.

¹⁶ L'abrogato art. 9 della l. 319/80 precisava che l'indennità è dovuta qualora l'incaricato "*debba trasferirsi fuori dalla propria residenza*".

intendersi come la sede dell'organo giudiziario, ma come luogo di abituale esecuzione della prestazione professionale, indicato nell'albo cui l'ausiliario è iscritto.

Per la determinazione del rimborso l'art. 55 del d.P.R. 155/02 prevede una disciplina separata per le indennità di viaggio e di soggiorno, per cui si applica il trattamento previsto per i dirigenti statali di seconda fascia, e le spese di trasferimento, *“liquidate in base alle tariffe di prima classe sui servizi di linea, esclusi quelli aerei”*. Non vi è quindi onere di documentare il concreto esborso, occorre esclusivamente che l'ausiliario richieda la corresponsione delle spese. Il comma 3 del summenzionato articolo subordina invece il riconoscimento delle spese aeree e di mezzi diversi dai servizi di linea alla preventiva autorizzazione da parte del giudice: per ottenere il rimborso inoltre sarà in questo caso necessario produrre la documentazione relativa: a rigore, tale disposizione si applica non solo ai voli, ma anche all'utilizzo di taxi o vetture a noleggio¹⁷. È buona norma, quindi, accertarsi al momento del conferimento dell'incarico della disponibilità o meno del giudice ad autorizzare l'utilizzo di tali mezzi.

2.3 Le spese

L'art. 56 d.P.R. 115/02 recita:

“1. Gli ausiliari del magistrato devono presentare una nota specifica delle spese sostenute per l'adempimento dell'incarico e allegare la corrispondente documentazione. 2. Il magistrato accerta le spese sostenute ed esclude dal rimborso quelle non necessarie.”,

ed ancora:

“3. Se gli ausiliari del magistrato sono stati autorizzati ad avvalersi di altri prestatori d'opera per attività strumentale rispetto ai quesiti posti con l'incarico, la relativa spesa è determinata sulla base delle tabelle di cui all'art. 50. 4. Quando le prestazioni di carattere intellettuale o tecnico di cui al comma 3 hanno propria autonomia rispetto all'incarico affidato, il magistrato conferisce incarico autonomo.”

Non è quindi richiesta, con l'unica eccezione dell'ausilio di altro prestatore d'opera, alcuna autorizzazione del magistrato, fatto salvo il potere dello stesso di escludere le spese

¹⁷ Anche il mezzo proprio è da ritenersi mezzo straordinario, pertanto soggetto ad autorizzazione preventiva e obbligo di presentazione della documentazione relativa a costo del carburante e pedaggio.

non necessarie¹⁸ (Cass. Civ.; Sez. I, 27/4/1985, n. 2473, Rif. 4). È onere del consulente, invece, dettagliare le spese ed allegare la corrispondente documentazione.

Per ausilio di prestatori d'opera si intende, per espresso disposto del comma 4, quella prestazione, non ricompresa nel Quesito, la cui complessità di natura intellettuale o tecnica richieda una particolare competenza: secondo questo criterio sono automaticamente autorizzate solo le prestazioni manuali o materiali (ad es. le spese per servizi di data entry o di copisteria). Per ogni altra collaborazione, prestata da persone fisiche o società, è bene richiedere l'autorizzazione del magistrato se si vuole vedere riconosciuta la relativa spesa: la giurisprudenza è decisa nel negare il rimborso per prestatori d'opera non autorizzati, adducendo esigenze di "buon governo delle spese" o "riservatezza del procedimento"¹⁹.

Da ultimo, il criterio che distingue la prestazione d'opera dall'affidamento di incarico autonomo è stato individuato nel nesso di strumentalità tra l'attività del prestatore d'opera e quella richiesta dal quesito: la prima deve costituire solamente un passaggio logico necessario della seconda, nella quale resta inglobata (ad es. l'intervento di un esperto cui ci si rivolge per "prezzare" uno swap di cui si debba verificare la natura della copertura nell'ambito di una rimodulazione). La differenza rileva non solo ai fini della liquidazione dell'onorario, ma anche perché, non sorgendo alcun rapporto tra il giudice e il prestatore d'opera, questi non è tenuto ad accettare l'incarico, né può farsi questione di incompatibilità o ricusazione.

3. Un programma per il calcolo degli onorari

Si riepilogano qui di seguito alcune delle osservazioni sopra presentate, disponibili anche nel **programma di calcolo degli onorari** scaricabile dal sito www.assoctu.it. L'applicazione in parola permette, tramite una procedura guidata rapida e di immediata comprensione, di calcolare l'onorario da presentare al magistrato, inserendo unicamente il valore di riferimento, gli eventuali elementi atti a giustificare l'aumento dell'onorario e l'importo delle spese sostenute nell'espletamento dell'incarico.

¹⁸ Si noti che le spese per acquisto di macchinari (o software) di costo rilevante, qualora sia prevedibile una normale utilizzabilità professionale non dà diritto ad alcun rimborso.

¹⁹ Sembra che tale principio di riservatezza incida esclusivamente sulla corresponsione dei rimborsi: la giurisprudenza non riconosce un principio di stretta personalità dell'incarico, per cui il consulente può avvalersi, a sue spese, di collaboratori anche senza averne chiesto l'autorizzazione (Cass. Civ., Sez. I, 27/10/93, n. 10694, Rif. 5).

COSA E' UTILE RICORDARE
All'accettazione dell'incarico:
1. Chiedere l'autorizzazione per spese aeree/taxi/mezzo proprio 2. Prospettare l'esigenza dell'ausilio di prestatore d'opera e chiederne l'autorizzazione 3. In caso di incarico collegiale, chiarire se esso debba essere svolto singolarmente
Alla presentazione della richiesta di liquidazione:
1. Indicare l'onorario ritenuto congruo nella forbice determinata applicando le Tabelle 2. Sottolineare la presenza di eventuali attività non legate da nesso di strumentalità 3. Sottolineare l'eventuale svolgimento di più accertamenti sullo stesso oggetto 4. Sottolineare eventuali aspetti di rarità e complessità dell'incarico 5. Motivare l'eventuale ritardo nel deposito della perizia 6. Indicare il numero di giorni di trasferta 7. Documentare e dettagliare le spese

RIFERIMENTI GIURISPRUDENZIALI

1. Il criterio di determinazione degli onorari del consulente tecnico con riferimento al valore della controversia può ritenersi inapplicabile, e si rende quindi necessario la commisurazione degli stessi al tempo necessario per lo svolgimento dell'incarico (art.1 delle tabelle ex D.P.R. 17/7/88, n. 352), solo in caso di controversia di valore indeterminabile secondo i criteri al riguardo utilizzabili in materia di competenza (art. 9 c.p.c.), e quindi la determinazione dei compensi a percentuale è applicabile anche in caso di mancata specificazione del quantum all'atto introduttivo di giudizio, quando lo stesso sia determinabile, ed eventualmente proprio a ciò tenda la consulenza tecnica ammessa dal giudice. **(Sez. Lav., sent. n. 3687 del 9/4/98)**

2. Se ad un C.T.U. è affidato l'incarico di verificare e riscontrare operazioni contabili già acquisite in materia amministrativa, contabile e fiscale, l'onorario – a percentuale, per scaglioni, non liquidabile oltre il miliardo, in considerazione del *munus publicum* svolto, potendo incidere l'ulteriore importo soltanto sulla complessità, difficoltà e importanza delle prestazioni, e quindi per aumentare fino al doppio il compenso (art. 5 della l. 8 luglio 1980, n. 319) – è stabilito dall'art. 2 del D.P.R. 14/11/83, n. 820, anche se è stato necessario espletare indagini ricostruttive e valutative della contabilità, e senza che perciò possa invece, analogicamente, liquidarsi l'onorario previsto dal successivo art. 4 in tema di bilancio e conto profitti e perdite, trattandosi di prestazioni astrattamente cumulabili, ma distinte, sì che non è possibile liquidare il compenso dell'una all'altra. **(Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 12811 del 18/12/97)**

3. A norma dell'art. 6 della l. 8/7/80, n. 319 (sui nuovi compensi ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori), nel caso di nomina di più periti, la collegialità dell'incarico (la quale comporta la determinazione di un compenso globale pari all'importo spettante ad un solo perito con l'aumento del quaranta per cento per ciascuno degli altri esperti) costituisce la regola e, pertanto, non occorre che risulti prevista dall'atto di affidamento del mandato, atto dal quale deve invece chiaramente risultare la previsione della singolarità dell'incarico, configurandosi la stessa (non desumibile ex post soltanto dal fatto che l'incarico sia stato svolto personalmente e per l'intero da ciascuno dei consulenti) come eccezione al principio di collegialità ed essendo la relativa previsione necessaria perché le

parti abbiano un'esatta cognizione del modo di esplicazione del mandato. **(Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 2371 del 9/3/88)**

4. Le spese affrontate dal consulente tecnico, nell'espletamento dell'incarico affidatogli dal giudice, sono rimborsabili indipendentemente da una preventiva autorizzazione, tranne il caso in cui si tratti di spese derivanti dall'ausilio di altri prestatori d'opera (art. 7 della l. 8/7/80, n. 319). Peraltro, qualora le suddette spese derivino dall'acquisto di macchinari costosi, la loro rimborsabilità richiede, oltre ad un'adeguata indagine sulla necessità dei macchinari stessi in relazione alle esigenze dell'incarico, anche il positivo riscontro dell'impossibilità del consulente di avvalersi di impianti altrui, o di utilizzare successivamente quello acquistato nell'ambito della propria attività professionale, ovvero di provvederne a non gravosa rivendita. **(Cass. Civ., Sez. I, sent. n. 2743 del 27/4/85)**

5. Il C.T.U., anche se non espressamente autorizzato, può ricorrere all'opera di esperti per il compimento di particolari indagini o per l'acquisizione di elementi di giudizio da vagliare e trasfondere nel proprio elaborato, assumendo al riguardo ogni responsabilità morale e scientifica. **(Cass. Civ., Sez. I, 27/10/93, n. 10694)**

Il C.T.U., anche in mancanza di una espressa autorizzazione del giudice, può avvalersi della collaborazione di esperti per il compimento di particolari indagini e per l'acquisizione di elementi da vagliare e trasfondere nella propria relazione, assumendo al riguardo ogni responsabilità morale e scientifica. **(Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 2859 del 11/3/95)**